

LEGGI A FAVORE DEL CANE GUIDA

IL CANE-GUIDA, IL NON VEDENTE E I LORO DIRITTI

Discriminare una persona non vedente per il fatto che sia accompagnata da un cane-guida è punibile dalla legge. La legge stabilisce che i gestori dei mezzi di trasporto e i titolari di esercizi che "impediscono o ostacolano, direttamente o indirettamente, l'accesso ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida" sono soggetti a **multe dai 500 ai 2.500 euro**.

Diritti del cane-guida

Un cane-guida ha i seguenti diritti:

1. Può entrare in qualsiasi esercizio aperto al pubblico (**L. n. 34/1974**).
2. È escluso dai divieti relativi al non permettere l'accesso degli animali in spiaggia, parimenti ai cani destinati "al salvamento": in altre parole, può accedere anche in spiaggia (**L. n. 34/1974**).
3. È generalmente esonerato dall'obbligo di portare la museruola a meno che non sia richiesto in una data situazione (**L. n. 34/1974**).
4. È esonerato dall'obbligo di avere al seguito paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni (come rintracciabile anche in molti regolamenti comunali).
5. È esonerato dal pagamento del biglietto per i mezzi pubblici (**L. n. 34/1974**).
6. Può accompagnare il non vedente anche su traghetti e aerei, in Italia e all'estero (**Reg. CE n. 1107/2006 e L. n. 34/1974**).
7. Può viaggiare alloggiato sul sedile posteriore insieme al non vedente assoluto da esso accompagnato, in quanto "animale domestico di indole particolarmente tranquilla e come tale adeguata alle incombenze cui esso è appositamente addestrato", senza che ciò costituisca in alcun modo violazione **dell'art. 169 c. 6 del Codice (Lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 653/2004)**.

Il cane-guida rappresenta gli "occhi" per il non vedente e quindi non deve essere allontanato dal diversamente abile visivo che accompagna. Esso non solo è addestrato a "fare il cane-guida" (cioè caratterizzato da un'indole tranquilla, appositamente selezionata per essere ulteriormente di supporto al successivo addestramento), ma anche a non sporcare, è inoltre senza ombra di dubbio vaccinato (o non sarebbe abilitato a fare il cane-guida) e, infine, in qualità di cane da lavoro non deve essere disturbato/aggredito e cioè: utilizzate il guinzaglio per il VOSTRO cane, invece di lasciarlo girare incustodito e poi reclamare se sarà LUI a infastidire il cane-guida.

L'Europa e i diritti del cane-guida

Ecco cosa stabilisce il **Reg. CE n. 1107/2006** riguardo al viaggiare in aereo con un cane-guida, con chiari riferimenti alle norme nazionali appena citate:

Art. 7, comma 2: "Qualora sia richiesto l'utilizzo di un cane da assistenza riconosciuto, tale utilizzo sarà reso possibile purché ne sia fatta notifica al vettore aereo, al suo agente o all'operatore turistico, in conformità delle norme nazionali applicabili al trasporto di cani da assistenza a bordo degli aerei, ove tali norme sussistano.

Allegato I: "Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno. Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile."

Allegato II - "Trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale". Riferimenti utili

- **L. n. 34 del 14 febbraio 1974 (int. da L. n. 60 del 2 agosto 2006)** "Accesso gratuito per i cani guida per non vedenti sui mezzi di trasporto ed esercizi pubblici"

- **L. n. 67 del 1 marzo 2006** "Misure per la Tutela Giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"

- **L. n. 488 del 23 dicembre 1999 (Capo II)**

- Lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. **653/2004 del 1 marzo 2004** sulla

"Presenza del cane- guida in auto"

- Ordinanza del Ministero della Salute "concernente la tutela dell'incolumità pubblica da aggressioni di cani"
- Handylex.org
- Regolamento **CE n. 1107 del 5 luglio 2006** del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai "diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo"

Per le problematiche relative alla violazione dei diritti tutelati dalle leggi menzionate, chiamare il **NUMERO BLÙ: +39 371.682.2761** o scrivere alla **MAIL BLÙ: mailblu@aicasitalia.it**

LEGGI TOTALI

1. **Legge 14 febbraio 1974, n. 37:** Accesso gratuito per i cani guida per non vedenti sui mezzi di trasporto ed esercizi pubblici.
2. **Legge 25 agosto 1988, n. 376:** Tutela dei diritti delle persone con disabilità, include disposizioni relative ai cani guida.
3. **Legge 8 febbraio 2006, n. 60:** Modifica la legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico.
4. **Legge 14 agosto 1991, n. 281:** Riguarda il benessere degli animali da compagnia e la pet-therapy.
5. **DPCM 28 febbraio 2003:** Attua la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.
6. **Legge 4 novembre 2010 n. 201:** Contiene disposizioni relative all'ordinanza sui cani morsicatori.
7. **Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013:** Riguarda la tutela dei cani.

LEGGI DEL CANE IN GENERALE

1. **Legge 14 agosto 1991, n. 281:** Riguarda il benessere degli animali da compagnia e la pet-therapy.
2. **DPCM 28 febbraio 2003:** Attua la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.
3. **Legge 4 novembre 2010 n. 201:** Contiene disposizioni relative all'ordinanza sui cani morsicatori.
4. **Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013:** Riguarda la tutela dei cani.